



**OGGETTO: Istituzione dell'elenco previsto dall'articolo 1, commi 52-57, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente l'istituzione presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 56, della legge n. 190 del 2012 che demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, dell'Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi;

PRESO ATTO dell'intervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15 luglio 2013 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013;

VISTE le modalità con le quali, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di seguito indicati, nonché le verifiche da svolgersi per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco:

- a) Trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
- b) Trasporto, anche trasfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;

- e) Noli a freddo di macchinari;
- f) Fornitura di ferro lavorato;
- g) Noli a caldo;
- h) Autotrasporti per conto terzi;
- i) Guardania dei cantieri

VISTO il Decreto legislativo n. 159/2011;

VISTO l'art. 4 del D.lgt. 7 settembre 1945, n. 545 e lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge 23 dicembre 1982, n. 936;

CONSIDERATO che occorre procedere alla istituzione del sopraindicato elenco di fornitori e prestatori di servizi ed esecutori di lavori;

#### DECRETA

E' istituito presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito delle funzioni di prefettura affidate al Presidente della Regione, l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi ed esecutori di lavori previsto dall'articolo 1, commi 52 e 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 per i seguenti settori di attività:

- a) Trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
- b) Trasporto, anche trasfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) Noli a freddo di macchinari;
- f) Fornitura di ferro lavorato;
- g) Noli a caldo;
- h) Autotrasporti per conto terzi;
- i) Guardania dei cantieri.

L'elenco è articolato in sezioni corrispondenti alle suindicate attività. L'indicazione delle attività può essere aggiornata con decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con apposito decreto si provvederà all'integrazione del suddetto elenco relativamente agli ulteriori settori di attività eventualmente individuati.

Il procedimento relativo all'iscrizione nell'elenco è disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013. Le relative istanze, in Valle d'Aosta, devono essere indirizzate al Questore di Aosta, utilizzando la modulistica approntata e disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo [www.regione.vda.it/prefettura](http://www.regione.vda.it/prefettura) nella sezione Amministrazione Trasparente. L'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti delle imprese richiedenti l'iscrizione è svolta dal Questore di Aosta che

provvederà a comunicare l'esito della stessa alla struttura organizzativa Affari di Prefettura del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della Regione ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco e della sua pubblicazione sul sito [www.regione.vda.it/prefettura](http://www.regione.vda.it/prefettura).

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, - 3 OTT. 2013



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE\*  
- Augusto ROLLANDIN -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Rollandin", written over the printed name.

\*nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie